



Provincia di Padova

0038430/2011 - 10/03/2011
- Provincia di Padova

Decreto n. 71/VIA/2011
Ditta n. 6192

Prot. Gen. N.



Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 – 35131 Padova

tel. 049/8201811

Oggetto: Ditta: **B3 S.r.l.** - Progetto di "Richiesta di autorizzazione amministrativa per trasferimento e ampliamento non alimentare, relativa ad una grande struttura di vendita e centro commerciale, siti in Via Udine – Vigonza PD"
Comune di localizzazione dell'attività: VIGONZA PD
Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. CON PRESCRIZIONI

Ditta: **B3 S.r.l.**
Sede legale: Via Udine, 3
35010 VIGONZA PD
P. IVA 03397060272

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

RICHIAMATI:

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
la DGRV n. 308 del 10/02/2009;
la DGRV n. 327 del 17/02/2009;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/5/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000, esecutiva;

PRESO ATTO che:

- in data 09/12/2010 Prot. n. 187076 la ditta B3 S.r.l. ha presentato domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un progetto di "Richiesta di autorizzazione amministrativa per trasferimento e ampliamento non alimentare, relativa ad una grande struttura di vendita e centro commerciale, siti in Via Udine – Vigonza PD". Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto ed il relativo studio preliminare ambientale ;
- l'ufficio V.I.A. della Provincia con nota Prot. n. 190836 del 16/12/2010 ha inviato l'avviso di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 8 legge 241/90;

RILEVATO che:

- il progetto è stato depositato presso il Comune di Vigonza;
- con attestazione del 15/11/2010 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGRV n. 1843 del 19/07/2005;
- la ditta ha provveduto a far pubblicare l'avviso di avvenuto deposito del progetto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 10/12/2010;



Provincia di Padova

- presso il sito web della provincia di Padova www.provincia.padova.it è stato pubblicato l'avviso di deposito del progetto corredato da un estratto sintetico e rappresentativo della documentazione descrittiva agli atti;

CONSIDERATO che:

- l'intervento rientra nella fattispecie di Progetti di infrastrutture, tipologia individuata dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'allegato IV, punto 7, lett. b) *costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e nella fattispecie di Altri progetti, punto 8, lett. t): *modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione nell'allegato III)* ;
- il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Provinciale VIA del 22/12/2010 (argomento n. 4 dell'O.d.G.) e poi esaminato dalla sottocommissione nominata per l'istruttoria della pratica;
- non sono pervenute osservazioni e pareri;

CONSIDERATO che:

- l'area di intervento si colloca nel fabbricato denominato "Matrix Shop", situato nel Comune di Vigonza, in prossimità dell'incrocio a rotatoria che collega Via Udine con Via Venezia e la Strada Regionale n. 11, l'immobile territorialmente ricade in Zona "D2" a carattere commerciale ;
- l'intervento prevede: un parziale cambio di destinazione d'uso degli spazi commerciali esistenti attraverso l'ampliamento della superficie di vendita, che passa dagli attuali 3.600 mq ai futuri 5.694,80 mq; la costruzione di un parcheggio sulla copertura del fabbricato accessibile mediante un elevatore;
- il cambio d'uso e la ridistribuzione degli spazi commerciali comportano una modifica delle unità interne presenti, passando da tre unità (due al piano terra e una al piano primo) alla formazione di dodici unità (otto al piano terra e quattro al piano primo);
- il progetto di modifica si sviluppa su un edificio esistente già approvato e realizzato;
- vista la tipologia e l'entità dell'intervento da realizzare gli impatti di carattere paesaggistico che si andranno a generare sono sostanzialmente nulli, mentre i principali impatti dovuti alla modifica saranno sulla viabilità e sull'utilizzo dell'elevatore per collocare i veicoli nel parcheggio situato sul tetto dell'edificio;
- la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 24/02/2011 (argomento n° 4 dell'O.d.G.), ha esaminato le caratteristiche, la tipologia e l'entità delle modifiche pervenendo alla conclusione che le stesse non possano avere possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente circostante;

PRESO ATTO che la Commissione Provinciale V.I.A nella seduta del 24/02/2011 (argomento n. 4 dell'O.d.G.) all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 20 punto 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, impartendo le seguenti prescrizioni:

- a) si ritiene che nelle fasi successive di autorizzazioni debba essere depositata presso gli uffici competenti della Provincia la documentazione completa di tutti gli accorgimenti tecnici (modalità di installazione e di utilizzo), dell'elevatore per lo spostamento dei veicoli nel parcheggio situato nel tetto dell'edificio;
- b) l'elevatore dovrà essere utilizzato nei casi in cui tutti i parcheggi situati nel piano terra siano occupati;



Provincia di Padova

- c) poichè non è stata fatta una previsione con i dati precisi delle macchine frigo in esercizio, si ritiene opportuna un'analisi, da trasmettere alla Provincia, degli impatti acustici post operam una volta in esercizio il centro commerciale e, a seguito di tale studio, se necessarie dovranno essere identificate le eventuali successive mitigazioni;
 - d) entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di non assoggettabilità dovrà essere presentata alla Provincia opportuna documentazione nella quale siano indicati gli appositi spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti;
 - e) l'impianto di scarico delle acque di prima pioggia dovrà rispettare le disposizioni dettate dall'articolo 39 del Piano di Tutela delle Acque (approvato con DGRV n. 107 del 05.11.2009);
- si raccomanda inoltre che:
- a) sia adottata e descritta una procedura gestionale (da parte del gestore della grande struttura), delle operazioni di carico/scarico merci sia nelle ore diurne che in quelle notturne, eventuale sosta dei mezzi anche refrigerati a motore acceso, movimento dei carrelli elevatori e simili, da consegnare agli uffici competenti della Provincia e del Comune di Vigonza;

RITENUTO per quanto espresso in premessa l'esclusione con prescrizioni del progetto alla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DECRETA

1. l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla ditta B3 S.r.l. relativo alla "*Richiesta di autorizzazione amministrativa per trasferimento e ampliamento non alimentare, relativa ad una grande struttura di vendita e centro commerciale, siti in Via Udine - Vigonza PD*", così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità;
2. l'esclusione di cui al punto 1 è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) si ritiene che nelle fasi successive di autorizzazioni debba essere depositata presso gli uffici competenti della Provincia la documentazione completa di tutti gli accorgimenti tecnici (modalità di installazione e di utilizzo), dell'elevatore per lo spostamento dei veicoli nel parcheggio situato nel tetto dell'edificio;
 - b) l'elevatore dovrà essere utilizzato nei casi in cui tutti i parcheggi situati nel piano terra siano occupati;
 - c) poichè non è stata fatta una previsione con i dati precisi delle macchine frigo in esercizio, si ritiene opportuna un'analisi, da trasmettere alla Provincia, degli impatti acustici post operam una volta in esercizio il centro commerciale e, a seguito di tale studio, se necessarie dovranno essere identificate le eventuali successive mitigazioni;
 - d) entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di non assoggettabilità dovrà essere presentata alla Provincia opportuna documentazione nella quale siano indicati gli appositi spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti;
 - e) l'impianto di scarico delle acque di prima pioggia dovrà rispettare le disposizioni dettate dall'articolo 39 del Piano di Tutela delle Acque (approvato con DGRV n. 107 del 05.11.2009);si raccomanda inoltre che:
 - a) sia adottata e descritta una procedura gestionale (da parte del gestore della grande struttura), delle operazioni di carico/scarico merci sia nelle ore diurne che in quelle notturne, eventuale sosta dei mezzi anche refrigerati a motore acceso, movimento dei carrelli elevatori e simili, da consegnare agli uffici competenti della Provincia e del Comune di Vigonza;
3. la presente esclusione non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni per la realizzazione/gestione dell'impianto commerciale previste dalla norma, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti in premessa;
4. di pubblicare l'oggetto e il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. d) della L.R. n. 14/1989;



Provincia di Padova

5. di notificare il presente provvedimento alla ditta B3 S.r.l. - Via Udine, 3 - VIGONZA PD;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vigonza;
7. che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Dr. ssa  Dalla Pozza